

**Bruxelles, 15 maggio 2023
(OR. en)**

9413/23

**COPEN 157
COTER 95
CT 96
ENFOPOL 245
JAI 621**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	8738/23 + ADD 1, 8768/23 + ADD 1 + ADD 2
n. doc. Comm.:	7763/23 + ADD 1
Oggetto:	Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati sulla revisione o modifica della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196), al fine di modificare la definizione dei reati di terrorismo di cui alla convenzione - Testo adottato dal Consiglio

Si allegano per le delegazioni il testo della decisione in oggetto, adottato dal Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" nella 3947^a sessione del 15 maggio 2023, e le direttive di negoziato che l'accompagnano.

La decisione del Consiglio sarà notificata alla Commissione.

DECISIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**che autorizza la Commissione europea a partecipare,
a nome dell'Unione europea, ai negoziati sulla revisione
o modifica della convenzione del Consiglio d'Europa
per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196),
al fine di modificare la definizione dei reati di terrorismo
di cui alla convenzione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Nel 2022 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha incaricato il comitato antiterrorismo del Consiglio d'Europa ("CDCT") di avviare i negoziati sulla modifica della definizione dei reati di terrorismo da applicare tra le parti della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo ("convenzione n. 196").
- (2) Il 2 dicembre 2022 il CDCT ha deciso di modificare la definizione dei reati di terrorismo e di avviare negoziati formali sul testo di tale definizione nella riunione del 23-25 maggio 2023.
- (3) L'Unione è parte della convenzione n. 196 e del relativo protocollo addizionale. Essa ha esercitato la sua competenza con l'adozione della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, che stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito dei reati di terrorismo e dei reati connessi ad attività terroristiche.
- (4) La definizione dei reati di terrorismo è disciplinata dal diritto dell'Unione, in particolare dall'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/541, che si fonda sulla base giuridica di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE. La modifica della definizione dei reati di terrorismo nella convenzione n. 196 può incidere sulle norme comuni stabilite dalla direttiva (UE) 2017/541 o modificarne l'ambito di applicazione.
- (5) Per proteggere l'integrità del diritto dell'Unione e assicurare coerenza tra le norme di diritto internazionale e il diritto dell'Unione, è necessario che la Commissione partecipi ai negoziati relativi alla modifica della definizione dei reati di terrorismo nella convenzione n. 196 con riguardo a materie di competenza dell'Unione quali definite dai trattati e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme.

¹ Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

- (6) La presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri, quale definita dai trattati, la partecipazione degli Stati membri ai negoziati e qualsiasi eventuale decisione successiva relativa alla conclusione, alla firma o alla ratifica della revisione o modifica della convenzione n. 196.
- (7) Le direttive di negoziato riportate nell'addendum della presente decisione sono destinate alla Commissione e possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto, se del caso, in base all'andamento dei negoziati.
- (8) In considerazione del fatto che tutti gli Stati membri sono anche membri del Consiglio d'Europa, gli Stati membri che partecipano ai negoziati dovrebbero sostenere il negoziatore dell'Unione nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati, in virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, rispettandosi reciprocamente.
- (9) Conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite contatti regolari con gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti a Strasburgo.
- (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, con riguardo a materie di competenza dell'Unione, quali definite dai trattati, e in relazione alle quali l'Unione ha adottato norme, la revisione o modifica della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196), al fine di modificare la definizione dei reati di terrorismo di cui alla convenzione.
2. I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'addendum della presente decisione, fatte salve eventuali direttive che il Consiglio può in seguito impartire alla Commissione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

La Commissione riferisce periodicamente sui progressi dei negoziati al comitato speciale di cui al primo comma, cui trasmette quanto prima tutti i documenti negoziali.

La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest'ultimo lo richieda, in merito allo svolgimento e all'esito dei negoziati, anche per iscritto.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

Addendum

DIRETTIVE DI NEGOZIATO

Per quanto riguarda il processo negoziale, l'Unione dovrebbe puntare a ottenere i risultati seguenti:

- 1) il processo negoziale è aperto, inclusivo e trasparente e si basa su una leale cooperazione;
- 2) i contributi ricevuti da tutte le parti della convenzione sono considerati su base paritaria al fine di garantire un processo inclusivo;
- 3) il processo negoziale si basa su un programma di lavoro efficace e realistico.

Per quanto riguarda gli obiettivi generali dei negoziati, l'Unione dovrebbe puntare a ottenere i risultati seguenti:

- 4) la definizione dei reati di terrorismo nella convenzione è, per quanto possibile, compatibile con il diritto dell'Unione e con gli obblighi degli Stati membri previsti dal diritto dell'Unione, in particolare dalla direttiva (UE) 2017/541;
- 5) la definizione dei reati di terrorismo rispecchia in modo adeguato e completo la portata dei reati di terrorismo, tenendo conto dell'evoluzione della minaccia terroristica che va oltre i tradizionali obiettivi e modus operandi;
- 6) la definizione di reati di terrorismo di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/541 è mantenuta nell'Unione e continua a essere applicata nelle relazioni reciproche tra Stati membri che applicano tale direttiva;
- 7) i negoziati garantiscono il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dei principi generali del diritto dell'Unione sanciti dai trattati dell'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la sostanza dei negoziati, l'Unione dovrebbe puntare a ottenere i risultati seguenti:

- 8) la definizione dei reati di terrorismo nella convenzione è tale da garantire chiarezza e certezza del diritto;
- 9) la definizione dei reati di terrorismo dovrebbe essere formulata in termini generali; la formulazione dovrebbe, per quanto possibile, essere compatibile con la pertinente normativa dell'Unione e con i trattati antiterrorismo delle Nazioni Unite elencati nell'appendice della convenzione;
- 10) per quanto possibile, non vi sono discrepanze tra la definizione dei reati di terrorismo nella convenzione e la definizione dei reati di terrorismo di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/541;
- 11) gli elementi della definizione dei reati di terrorismo nella convenzione sono coerenti con la struttura in due parti dell'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/541, il cui paragrafo 1 elenca gli atti intenzionali che possono arrecare grave danno a un paese o a un'organizzazione internazionale e che si qualificano come reati di terrorismo quando sono commessi con uno degli scopi terroristici elencati al paragrafo 2;
- 12) qualora l'appendice della convenzione sia aggiornata con l'aggiunta di nuovi trattati antiterrorismo, i reati definiti da detti trattati e la loro portata dovrebbero essere compatibili con l'elenco dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2017/541.

Per quanto riguarda il funzionamento della convenzione, l'Unione dovrebbe puntare a ottenere i risultati seguenti:

- 13) la convenzione rivista o modificata preserva gli strumenti globali e regionali esistenti e la cooperazione internazionale in atto nella lotta globale al terrorismo;
- 14) la convenzione rivista o modificata mantiene il suo meccanismo di attuazione e le disposizioni finali, anche per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione, l'entrata in vigore, la modifica, la sospensione e la denuncia.

Nel complesso, la procedura di negoziato è la seguente:

- 15) la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire che la convenzione rivista o modificata sia coerente con la legislazione e le politiche pertinenti dell'Unione, come pure con gli impegni sottoscritti dall'Unione nel quadro di altri accordi multilaterali pertinenti;
 - 16) i negoziati devono essere preparati con largo anticipo. A tal fine, la Commissione informa quanto prima il Consiglio del calendario previsto e delle questioni da negoziare e condivide tutte le informazioni pertinenti;
 - 17) le sessioni negoziali sono precedute da una riunione del gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" per individuare le questioni principali, formulare pareri e fornire orientamenti, anche formulando dichiarazioni e riserve, ove opportuno;
 - 18) la Commissione riferisce al gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" in merito ai risultati dei negoziati dopo ogni sessione negoziale, anche per iscritto;
 - 19) la Commissione informa il Consiglio e consulta il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" in merito a eventuali questioni importanti che potrebbero emergere durante i negoziati.
-